



STATUTO DEL CONSORZIO

Articolo 1 - Costituzione e Sede

È costituito tra gli imprenditori operanti nella Zona Industriale di Pratosardo, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. c.c., con, un Consorzio volontario con attività esterna che non persegue fini di lucro, denominato «**Consorzio Operatori Prato Sardo**.....» con sede in Nuoro, via La Maddalena presso _studio dott. Antonio Mele _____

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera espressa in termini di legge, potrà trasferire la sede del Consorzio, purché nell'ambito del territorio del Comune di Nuoro.

Articolo 2 - Durata

La durata del Consorzio è fissata al 31.12.2050, salva la possibilità di proroga che potrà essere deliberata dall'assemblea dei consorziati.

Articolo 3 - Scopi

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone, a beneficio dei Soci di:

gestire il rapporto tra il Consorzio Industriale di Nuoro o del soggetto giuridico che sarà costituito in sua sostituzione e le imprese consorziate, per aspetti e problemi di interesse comune alle stesse anche in relazione al reperimento di aree idonee all'insediamento di stabilimenti produttivi, commerciali, industriali ed artigianali e di strutture che svolgano servizi indirizzati alle imprese, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altro interessato;

assistere i consorziati nell'acquisto di aree, nei frazionamenti delle stesse e in quant'altro necessario ai fini dell'ottenimento della proprietà delle stesse;

gestire servizi comuni alle imprese consorziate, ivi comprese attività di assistenza, consulenza, ricerca e promozione;

creare opportunità di sviluppo esclusivi, settoriali, collettivi, con particolare attenzione al settore dei servizi, favorendo l'incontro tra le realtà esistenti che già operano nei vari settori;

adoperarsi per lo sviluppo e l'organizzazione delle relazioni al fine di incrementare le potenzialità dei Consorziati;

mettere in atto tutte le iniziative possibili per raggiungere lo scopo sociale ed ottenere la massima partecipazione dei Consorziati favorendone lo sviluppo, contribuire alla crescita degli stessi, favorire le iniziative a carattere locale, l'autogestione e la qualità dello sviluppo;

favorire iniziative a carattere territoriale, regionale, nazionale e internazionale, per promuovere l'attività delle imprese al fine di renderle sempre più forza trainante per lo sviluppo dell'intero territorio.

Il consorzio potrà, inoltre:

fornire ai Consorziati, ed eventualmente a terzi, compresi Enti pubblici e privati, prestazioni di consulenza e di coordinamento nei settori della comunicazione interna ed esterna, della pubblicità e del marketing aziendale, dell'organizzazione aziendale, della gestione delle aree industriali e commerciali sia in ordine ai servizi che alle politiche di finanziamento, della ricerca e dello sviluppo, del commercio elettronico, della formazione delle risorse umane, con particolare attenzione alle politiche ambientali, e nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio potrà:

- a) realizzare un Centro Servizi sulla Rete Internet e per il Commercio Elettronico affrontando i relativi costi di allestimento, manutenzione e promozione pubblicitaria di un «portale dedicato», rappresentativo delle realtà territoriali e aziendali degli associati;
- b) utilizzare ed elaborare le strategie della comunicazione, dell'immagine, della pubblicità, anche approntando cataloghi collettivi e/o settoriali, di tipo cartaceo o multimediale, atti a divulgare in Italia e all'estero i prodotti e i servizi offerti dalle imprese consorziate;
- c) favorire la partecipazione e l'organizzazione di fiere, mostre e convegni e ogni altro tipo di evento o mezzo divulgativo pubblicitario o di comunicazione, sia direttamente che in compartecipazione con altri enti, consorzi, associazioni ed organismi aventi lo stesso scopo;
- d) curare la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei paesi esteri e, viceversa, di paesi esteri in Italia;
- e) giovare all'economia dei Consorziati e non, con attività di ricerca aziendale e socio-economica mediante l'utilizzo delle statistiche di mercato; ideare e sperimentare prodotti, servizi, processi organizzativi e produttivi di carattere innovativo;
- f) promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese per migliorare la competitività sul mercato delle Imprese associate ed elevare il livello occupazionale nel territorio attraverso la realizzazione di progetti imprenditoriali;
- g) rafforzare la competitività del «sistema impresa locale» e delle relative filiere produttive, attraverso interventi finalizzati ad accrescere la propensione dell'innovazione ed a sostenere il sistema della ricerca scientifico - tecnologica, anche in collaborazione con Centri di Ricerca e/o di

Trasferimento Tecnologico, a conseguire gli obiettivi del risparmio e della produzione dell'energia elettrica;

h) curare e rappresentare i rapporti esterni ed interni, finalizzati a usufruire e/o a fornire servizi stipulando convenzioni, prioritariamente con associati interni e, anche, con organizzazioni, enti, associazioni o società esterne quali ad esempio istituti di credito, istituti culturali, fondazioni, associazioni ed enti pubblici e privati, centri di progettazione tecnica, gestori d'informazioni, banche dati ed istituti universitari e/o di ricerca, società legate alla produzione e alla gestione dell'energia elettrica etc., nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;

i) partecipare a programmi di cooperazione con soggetti esteri a gare ed appalti in Italia ed all'estero, con speciale riferimento ai programmi di studio, ricerca, consulenza, formazione, progettazione e sperimentazione promossi dalle Comunità Economiche Europee ed Extraeuropee e dagli Enti Locali e Nazionali;

j) erogare servizi di informazione utili all'attività dei Consorziati, anche in ordine alle opportunità commerciali, come offerte e proposte contrattuali e d'affari, sia direttamente che mediante la predisposizione o l'accesso a banche dati ed avvalendosi dei più attuali sistemi di comunicazione informatica, sotto l'osservanza delle leggi vigenti;

k) organizzare e fornire servizi in campo tecnico - amministrativo e gestionale, nei limiti di quanto consentito dalla legislazione vigente, alle imprese sia singole che raggruppate e interessate a processi di sviluppo omogenei, ovvero facenti parte di aree industriali, commerciali territoriali, etc., con particolare riguardo ai servizi legati al controllo di gestione, ai finanziamenti, al marketing, alla promozione ed alla comunicazione, alla ricerca, agli studi di mercato e commerciali in Italia ed all'estero, con esclusione, in ogni caso delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi o ruoli professionali;

l) redigere e definire studi, progetti, piani esecutivi e di fattibilità, per le imprese consorziate e non, volti all'avvio, al consolidamento, allo sviluppo, al riposizionamento sia produttivo che di mercato, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla sperimentazione ed alla ricerca; curare i servizi di cui sopra, nelle diverse fasi di realizzazione, direttamente o affidandone la realizzazione a terzi, assistendo gli interessati in ottemperanza e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

m) acquistare marchi e/o predisporre studi per il riconoscimento ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare i prodotti creati per il Consorzio;

n) fornire assistenza e consulenza in ordine all'igiene, alla qualità ed alla sicurezza dei prodotti, all'attuazione delle normative in merito alla sicurezza sul lavoro, all'impatto ambientale,

ai sistemi di controllo di qualità dei beni e dei servizi oggetto dell'attività dei Consorziati, alle correlate procedure di certificazione, alla realizzazione di marchi di qualità ed in generale d'impresa;

o) partecipare a programmi di sviluppo concernenti le tecnologie appropriate e la logistica dei trasporti; promuovere e incoraggiare il miglioramento dei servizi pubblici, direttamente o indirettamente connessi al miglioramento e allo sviluppo delle imprese associate;

p) favorire, promuovere e partecipare a iniziative a carattere territoriale, regionale, nazionale e internazionale, intese a sostenere le imprese associate in tutte le loro forme, e ciò anche per la presenza di grandi attrattori culturali, archeologici e ambientali, forza vocazionale trainante per lo sviluppo dell'intero territorio;

q) promuovere, progettare, coordinare e svolgere attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e/o riqualificazione delle risorse umane, nonché finalizzate alla preparazione di nuove figure professionali, anche con riferimento alle nuove tecnologie, organizzare corsi di istruzione per l'utilizzo dei sistemi informatici, sia hardware che software, compresi gli strumenti della comunicazione orale e visiva, corsi singoli, di gruppo o integrati in un piano organico di studio, dedicati all'accrescimento dell'istruzione, anche ai sensi e con i benefici riconosciuti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, indirizzata in particolare a favore delle imprese consorziate, dei loro soci, dei dipendenti, dei disoccupati e dei giovani in attesa di prima occupazione, avvalendosi di finanziamenti sia pubblici che privati. Per la formazione il Consorzio potrà avvalersi della collaborazione di Enti Formativi e/o potrà far parte di organismi che promuovono e attuano la formazione.

Il Consorzio inoltre:

— potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciali e finanziarie utili per il raggiungimento degli scopi sociali, non escluso il «franchising»;

— potrà anche utilizzare competenze acquisite in enti di ricerca pubblici e privati e collaborare con gli stessi, o con singoli professionisti particolarmente qualificati per la realizzazione dell'oggetto sociale;

— è abilitato a partecipare alle iniziative di enti ed altri organismi aventi per scopo lo sviluppo di attività simili e/o complementari, nonché di aderire ad altri organismi aventi finalità analoghe;

— potrà ricevere contributi da enti pubblici e privati;

- potrà assumere o concedere mandati di agenzia, con o senza rappresentanza, fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio e/o di terzi;
- potrà assumere rappresentanze ed incarichi di ogni tipo per la consulenza, la commercializzazione e la produzione in genere, nonché derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività del Consorzio;
- potrà in particolare offrire servizi ad Enti pubblici e/o privati per favorire l'incontro tra le realtà esistenti che già operano nel settore, adoperandosi per lo sviluppo e per l'organizzazione delle relazioni pubblico - private, al fine di incrementare le potenzialità dei Consorziati;
- potrà curare lo svolgimento di ogni altra attività strettamente connessa a quelle sopra indicate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali, anche attraverso il supporto di contributi ed agevolazioni previste a livello regionale, nazionale e comunitario.

Articolo 4 - Ammissione, requisiti e numero dei Consorziati

Possono entrare a far parte del Consorzio le Imprese e/o i consorziati che operano nell'ambito della Zona Industriale di Pratosardo, e, comunque, le imprese interessate ad usufruire dei servizi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e secondo le forme e i modi previsti dal Regolamento, altri soggetti pubblici o privati, che possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

La richiesta di ammissione al Consorzio, in data successiva alla costituzione dello stesso, è fatta con domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione; la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie nonché quelle del Regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in essi contenuta.

I soci debbono in ogni caso soddisfare alle seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale e non aver riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ciò sia per le persone fisiche che per i legali rappresentanti delle persone giuridiche;
- non essere interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati, nei casi di persone fisiche;
- non aver subito od avere in corso procedure concorsuali, nel caso di persone giuridiche.



Il Consiglio di amministrazione, previo esame dell'idoneità dell'istanza presentata, deciderà in ordine all'ammissione dell'impresa richiedente.

La decisione di ammissione al consorzio di una nuova impresa dovrà essere comunicata all'impresa interessata, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione, che dovrà essere versata entro 15 giorni datale comunicazione.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Articolo 5 – Fondo consortile

Il Fondo consortile è costituito:

dall'ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascuna impresa consorziata e dai beni con tali quote acquistati;

dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

dai contributi eventualmente versati dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati stabilendone modalità e termini.

La quota di partecipazione per ogni impresa è stabilita in euro 100,00 (Cento/00)_____ ed è aumentabile su delibera dell'organo amministrativo entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Articolo 6 - doveri dei Consorziati

Le imprese consorziate si obbligano:

a non partecipare a consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini e comunque fini in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;

a comunicare al consiglio di amministrazione del consorzio ogni variazione concernente l'impresa medesima , ivi incluso ogni mutamento della compagine sociale della propria azienda;

ad ottemperare alle norme stabilite dal regolamento del consorzio;

a non divulgare atti e fatti del Consorzio dei quali siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi atti strettamente riservati;

a provvedere al pagamento delle quote consortili nei termini previsti dallo statuto, dal regolamento e dalla richiesta del consiglio di amministrazione.

Ogni consorziato si obbliga a versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma del versamento del contributo sarà determinato dall'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo, qualora venga a conoscenza di violazioni dello statuto, del regolamento o delle delibere degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare giustificazioni scritte entro un termine non superiore a giorni 15 dal ricevimento della comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i successivi 30 giorni l'Organo amministrativo delibera a maggioranza dei presenti l'eventuale applicazione di penalità ed i termini di adempimento nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal regolamento interno.

Articolo 7 – recesso ed esclusione del consorziato

Il consorziato può, in qualsiasi momento, recedere dal consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo amministrativo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.

L'esclusione, su proposta del consiglio di amministrazione, è deliberata dall'assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e per conto ovvero per grave inosservanza delle disposizioni del regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in gradi di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Costituisce causa automatica di esclusione o recesso la alienazione a terzi dell'immobile facente parte dell'area industriale.

Sono inoltre escluse le imprese consorziate che si trovino nelle seguenti condizioni:

versino in stato di manifesta insolvenza;

vengano dichiarate fallite o sottoposte a procedure concorsuali.

L'impresa esclusa o receduta non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.

La quota amministrativa del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative. I contributi di gestione versati dal consorziato escluso o receduto, corrisposti in via anticipata, sono restituibili per la parte di competenza relativa al periodo restante dell'esercizio di non appartenenza al Consorzio. Se non anticipatamente versati i contributi di gestione saranno comunque dovuti per il periodo di appartenenza al Consorzio. È fatto salvo il diritto del Consorzio all'indennizzo per ogni eventuale maggior danno e/o spesa.

In ogni caso il consorziato escluso o receduto si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi. In caso contrario eventuali conseguenti gravami e oneri saranno a totale carico del consorziato inadempiente escluso o receduto. Il consorziato escluso o receduto perde qualsiasi diritto o beneficio al medesimo derivante dall'appartenenza al Consorzio a far tempo dalla data dell'esclusione o del recesso.

Articolo 8 – Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- a. l'assemblea dei consorziati;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il presidente del Consorzio;
- e. il collegio sindacale, se istituito con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 9 – Assemblea dei consorziati

L'Assemblea è costituita da tutte le imprese consorziate in presenza dei rispettivi rappresentanti legali o negoziali. Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta e, se del caso, da persona diversa munita di apposito mandato. Ogni delegato non può rappresentare più di un consorziato. Ogni consorziato ha diritto a un voto.

Nel caso di consorziati persone giuridiche la partecipazione si attua con la presenza del legale rappresentante o di persona da questi prescelta nell'ambito della propria organizzazione e da lui specificamente autorizzata per iscritto; ovvero, secondo quanto più sopra precisato, anche mediante rilascio di delega scritta ad altro consorziato.

Il presidente del Consorzio partecipa di diritto all'assemblea senza prendere parte alle votazioni. Salvo diversa disposizione dell'Assemblea, non è ammesso e, se ammesso, non può esercitare il diritto di voto, il consorziato resosi inadempiente agli obblighi consortili. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della validità delle deleghe e procure e l'accettazione delle medesime. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o da due consiglieri anche su richiesta di almeno un terzo dei consorziati.

L'assemblea è convocata con avviso da inviarsi per raccomandata o con altro mezzo idoneo (Fax, Telegramma etc.) almeno cinque (5) giorni prima della riunione, indicandone l'ora, il giorno e il luogo e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale a cura del Presidente o di un Segretario, anche estraneo, scelto dall'Assemblea. I verbali sono conservati dal Presidente del Consiglio Direttivo ed i consorziati possono prenderne visione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi L'Assemblea è presieduta da altra persona nominata dai presenti. L'assemblea può riunirsi anche in seconda convocazione.

Articolo 10 - Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea delibera sempre con voto palese.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'assemblea delibera:

- a. sulle modificazioni del presente statuto;
- b. sulla istituzione del collegio sindacale di cui nomina i componenti;
- c. nomina il consiglio di amministrazione;
- d. delibera sull'eventuale remunerazione delle cariche consortili;
- e. approva il bilancio consuntivo annuale con la situazione patrimoniale;
- f. approva l'eventuale bilancio preventivo del Consorzio sulla base di apposito piano di attività;
- g. delibera sulla proroga del Consorzio e sul suo scioglimento;
- h. delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto, nonché su quelle che il Consiglio di amministrazione ritenga utile sottoporre al suo esame.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni di cui alle lettere a), c), d) e g) sono validamente adottate con la presenza ed il voto della maggioranza dei consorziati; mentre le

altre deliberazioni sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti.

Articolo 11 - Consiglio di amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato direttamente dai consorziati. I componenti del consiglio così nominati resteranno in carica per tre esercizi.

Possono essere eletti i consorziati persone fisiche ovvero legali rappresentanti o soci di società consorziate da queste all'uopo delegati.

Non possono essere eletti e, se eletti successivamente, decadono dall'incarico, persone che risultino elette o ricoprano cariche politiche a livello comunale, provinciale o regionale.

Il consiglio nomina al proprio interno un presidente.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Il membro che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione potrà essere dichiarato decaduto dalla carica dal consiglio stesso. Qualora il membro del consiglio di amministrazione venga, per qualsivoglia ragione, a cessare dalla carica prima della scadenza del termine, il consiglio provvederà, entro trenta giorni dalla cessazione, a nominare altra persona al suo posto, dandone comunicazione per lettera raccomandata agli altri consorziati e ai membri del consiglio rimasti in carica. La carica sarà soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea dei consorziati alla prima riunione utile.

Tutti coloro che risulteranno nominati in sostituzione di membri prematuramente cessati, decadranno dalla carica insieme a quelli che hanno completato il triennio.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, purché in Nuoro, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano richiesta scritta, indicando le materie da trattare, almeno due consiglieri.

Alle riunioni di consiglio possono partecipare i componenti del collegio sindacale allorché detto organo di controllo venga istituito dall'assemblea.

Il collegio sindacale dovrà essere informato delle riunioni del consiglio.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente del Consorzio che lo presiede, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, con telefax, telex o telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo che dimostri la ricezione, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di

quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili. Pertanto, in via meramente esemplificativa e non tassativa, esso potrà, tra l'altro:

- a. approvare i piani tecnico-finanziari ed inoltrare istanze per l'ottenimento di finanziamenti e/o contributi previsti dalla legge;
- b. approvare convenzioni;
- c. assumere l'eventuale personale occorrente per il funzionamento del Consorzio;
- d. fissare le modalità di versamento dei contributi dovuti dai consorziati per l'integrazione del fondo consortile;
- e. predisporre il progetto di bilancio consuntivo annuale del Consorzio ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre entro i previsti termini, all'approvazione dell'assemblea, corredati, tra l'altro, rispettivamente, con una relazione, sui risultati conseguiti e con altra relazione sugli obiettivi da conseguire riferita al piano di attività contestualmente proposto. Entrambi i documenti devono essere accompagnati da una relazione del collegio sindacale se istituito.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, di norma, con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale la tesi che abbia ottenuto il voto favorevole di chi presiede. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione viene trascritto su apposito libro ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 - Il presidente del Consorzio

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal consigliere preventivamente designato dal presidente medesimo.

Il presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La cessazione dalla carica del presidente per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'assemblea provvede alla sua sostituzione.

La cessazione dalla carica di componente del consiglio di amministrazione determina la decadenza immediata dalla carica di presidente.

In caso di cessazione dalla carica del presidente, per qualunque motivo, nel corso dell'esercizio, l'assemblea deve riunirsi senza indugio per provvedere alla nomina del nuovo presidente.

Il presidente del Consorzio è espressamente investito del potere:

- a. fare comunque quanto ritenuto utile e necessario per il conseguimento del fine sociale;
- b. provvedere ai depositi ed agli adempimenti previsti dalla legge per i consorzi con attività esterna;
- c. dirigere e coordinare tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dell'attività consortile.

Nel quadro dei programmi annuali di spesa per la gestione del Consorzio approvati dal consiglio di amministrazione, e sulla base ed in conformità agli incarichi specifici assegnatigli dallo stesso consiglio, il presidente ha piena autonomia di gestione.

Il presidente fornisce in tempo utile al consiglio di amministrazione la documentazione ed i dati necessari per la redazione dei progetti di bilancio consuntivo e preventivo e delle inerenti relazioni da sottoporre all'approvazione della assemblea.

Articolo 13 - Collegio Sindacale

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Articolo 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data dovrà essere approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.

L'approvazione del bilancio consuntivo, con la situazione patrimoniale al 31 dicembre, deve avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora sussistano particolari motivi il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo e i relativi allegati previsti in legge, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati, devono essere depositati nei termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Articolo 15 - Scioglimento

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dal presente atto e dalla legge.

Verificatosi lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Lo scioglimento per volontà dell'assemblea dei consorziati non potrà avere effetto prima che siano puntualmente adempiuti gli obblighi conseguenti agli impegni assunti, per il tramite del Consorzio, da ciascuno dei consorziati.

Quanto dovesse eventualmente residuare del fondo e del patrimonio consortile al momento dello scioglimento, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali passività, verrà attribuito in parti uguali ai consorziati, quale che sia stata l'entità e la natura degli apporti da ciascuno di essi rispettivamente forniti al Consorzio durante il periodo della sua attività.

Articolo 16 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i consorziati e/o fra questi ed il Consorzio, sarà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione da espletarsi a cura di un Organismo iscritto negli appositi elenchi tenuti presso il Ministero di Giustizia. Qualora tale tentativo fallisca la controversia sarà devoluta per la sua risoluzione ad un collegio arbitrale formato da tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due, o, in difetto dal consiglio direttivo dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nuoro.

Nel caso in cui le parti in conflitto fossero più di due, ciascuna parte designerà l'arbitro di propria competenza. Gli arbitri così designati nomineranno il presidente, nonché un ulteriore arbitro qualora il collegio, prima di tale ulteriore nomina, dovesse risultare composto di un numero pari di membri.

In mancanza di accordo fra gli arbitri al fine delle nomine loro attribuite, provvederà il consiglio direttivo dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nuoro, il quale nominerà altresì gli arbitri di competenza delle parti che siano rimaste inerti.

Il collegio arbitrale renderà il lodo secondo diritto e regolerà lo svolgimento del giudizio in conformità alle norme previste in materia dal codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà luogo in Nuoro.

Articolo 22 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di consorzi.